



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S.Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Prot. n. 4527/F32/A34

Venezia, 29/06/06

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro sedi

Ai Dirigenti dei CSA del Veneto
Loro sedi

Oggetto: Calendario scolastico - A.S. 2006/07 - Precisazioni

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ufficio da parte delle scuole in merito all'oggetto, si ritiene opportuno indicare, alla luce di una interpretazione combinata della normativa nazionale e delle disposizioni dettate dalla Regione nell'ambito della propria competenza, criteri uniformi regolanti la materia.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni delegate dall'art. 138, comma 1, lett.d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha il compito di determinare il calendario scolastico per le scuole del suo territorio. Ciò nel rispetto dell'art. 74, comma 3, del T.U. n. 297/94 il quale stabilisce che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni".

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, possono procedere agli adattamenti del calendario scolastico in quanto funzionali alla migliore attuazione dal Piano dell'Offerta Formativa e comunque "*nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lett. d) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112*".

Da quanto sopra esposto, si evince che:

- La Regione ha il compito di individuare su tutto il territorio regionale le giornate destinate alle lezioni e di determinarne il numero, in modo tale da consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive attività d'aula
- Le Scuole, invece, hanno la facoltà di adeguare il calendario scolastico alle esigenze dell'offerta formativa programmata, rimanendo esclusa la possibilità di ridurre o peggio ancora di ridefinire integralmente lo stesso calendario, con evidente sconfinamento nel campo delle competenze regionali.

Sul punto si è acquisito anche il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che conferma tale interpretazione.

Pertanto, non rientra nel potere dispositivo delle scuole, nell'ottica dell'affermata "flessibilità", ridurre il numero di giorni di attività scolastica (205 che si riducono a 204 nell'ipotesi che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione) fissati dalla delibera regionale.

Si ricorda, inoltre, che la Direzione Scolastica Regionale ha potere di verifica circa la legittimità delle delibere degli Organi collegiali che vanno motivate in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo